

Emergenza COVID-19. Istanze dei concessionari delle reti dei giochi pubblici

2 aprile 2021

L'emergenza sanitaria comporta **condizioni di estrema incertezza economica per i lavoratori e le aziende del comparto**, causando anche un importante **danno per le casse dell'Erario** e provocando **l'esplosione del gioco illegale**. In numeri:

- a legislazione vigente, **totale interruzione dell'attività per 10 mesi su 14 da marzo 2020 ad aprile 2021** (267 giorni su 394, pari al 67% del periodo) per le reti distributive delle scommesse, degli apparecchi da gioco e del bingo;
- conseguente **estrema contrazione dei ricavi dall'esercizio delle concessioni nel periodo** per videolotterie (-75%), apparecchi AWP (-60%), bingo (-60%) e scommesse (-45%), a fronte, comunque, della necessità di mantenere operative le reti affidate in concessione, con i relativi costi fissi;
- **riduzione delle entrate erariali per circa 7 miliardi** di euro stimata nello stesso periodo;
- oltre **120.000 lavoratori in sospensione dal lavoro con ammortizzatori sociali**, attualmente senza una prospettiva di rientro anche parziale in servizio;
- nel periodo da marzo 2020 a febbraio 2021, **sequestrate centinaia di agenzie scommesse senza concessione**, più di **cento "bische" chiuse**, oltre **duemila apparecchi illegali sequestrati**, oltre **trecento siti online illegali inibiti** dall'Agenzia Dogane e Monopoli nel solo periodo emergenziale.

Alla luce di quanto sopra resta **prioritaria la riapertura delle attività di gioco pubblico, anche all'interno di locali generalisti, sia nelle zone "gialle" che "bianche" del Paese** alla pari di altre attività economiche adottando gli **specifici Protocolli di sicurezza e prevenzione di settore già sottoposti al Comitato Tecnico Scientifico** presso il Dipartimento della Protezione Civile.

Pertanto, il comparto richiede attenzione specifica ai seguenti temi:

a) i **necessari sostegni alla liquidità per l'esercizio delle concessioni e delle correlate attività di servizio pubblico**, non ancora comprese, in alcun modo, nel Decreto-legge D.L. 41/2021 "Sostegno". Le aziende del comparto giochi (concessionari e punti vendita) hanno estrema urgenza di **partecipare al generale sostegno alla liquidità delle imprese italiane congruo rispetto all'estesissimo periodo di totale sospensione dei ricavi**, il quale inoltre **non ponga limiti ad aziende con ricavi superiori a 10 milioni di euro**, frequenti tra i concessionari per le necessarie concentrazioni richieste dai rapporti convenzionali.

È necessario ed urgente in tal senso, almeno, **continuare a sospendere i versamenti del Prelievo erariale unico**, come già inizialmente previsto nel DL 137/2020, **fino alla riapertura delle attività con la riattivazione dei flussi finanziari**. Le ragioni di dettaglio sono esposte nella seguente SCHEDA PREU.

b) l'intero **funzionamento futuro del sistema concessorio**, al fine di valutare le future soluzioni per la continuità del sistema stesso e del controllo pubblico sull'offerta.

Si ribadisce (**la necessità e l'urgenza di attivare le opportune procedure per la proroga tecnica di tutte le concessioni esercitate nel canale retail soggette a sospensione (scommesse, apparecchi da gioco e bingo**, per il quale esiste già una prima previsione legislativa) – **in proporzione temporale rispetto alla mancata redditività dall'esercizio delle stesse, in ragione delle normative di sospensione.**

Tale orizzonte temporale di proroga tecnica delle concessioni (peraltro necessario anche solo per l'effetto espulsivo dato dalla c.d. "questione territoriale" già rilevata dal Consiglio di Stato che impedirebbe comunque l'indizione delle procedure selettive) potrà essere definito in analogia alle disposizioni (art. 6 del DL 23/2020) che dispongono per le imprese italiane un **percorso gestionale di 5 anni per il recupero della redditività**; in tale senso va altresì regolato il **periodo di non onerosità degli affidamenti**, anche in termini di **temporanea cancellazione dei canoni concessori**.

SCHEDA

Prelievo erariale unico sulla raccolta degli apparecchi da intrattenimento (PREU). Rimodulazione rate 2021

Il Prelievo Erariale Unico (c.d. PREU) è l'imposizione diretta sugli Apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S..

Matura in periodi contabili costituiti da 6 bimestri solari, ognuno dei quali prevede il versamento di 3 acconti e un saldo, dovuti i primi (acconti) il 28 del primo mese del periodo, il 13 ed il 28 del secondo mese; il saldo il 22 del primo mese del bimestre seguente. Gli acconti sono predeterminati in misura pari al 25% dell'importo complessivamente dovuto a titolo di PREU nel penultimo bimestre precedente.

Il sistema di prelievo è costruito, pertanto, sul presupposto di un "flusso di cassa" continuo della filiera distributiva.

Ciò premesso, il secondo lockdown dovuto all'emergenza COVID che ha coinvolto la filiera degli apparecchi da intrattenimento a partire dal DPCM del 13 ottobre 2020 ha prima ridotto e, dai primi di novembre, azzerato la raccolta delle giocate che alimentano i flussi finanziari comprendenti il prelievo erariale.

I vari DPCM, come precisa l'ADM (da ultimo, con Determina Prot. n. 88526 /RU del 24 Marzo 2021) *"hanno azzerato la raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento, privando i soggetti appartenenti all'intera filiera del gioco delle risorse finanziarie per far fronte ai versamenti tributari previsti e, di conseguenza, rallentando o addirittura impedendo il relativo versamento ai concessionari, quali soggetti passivi d'imposta, per il successivo riversamento all'erario"*. La Determina sospende gli acconti per il periodo marzo - aprile 2021 i quali evidentemente *"a causa della sospensione totale della raccolta tramite apparecchi da intrattenimento ... sarebbe[ro] superiori ai versamenti realmente dovuti"*.

Per questa ragione, l'articolo 13 novies del DL 137/2020 convertito dalla legge 176/2020 ha disposto quindi, al comma 1, che le somme relative al versamento del saldo PREU e del canone concessorio, riferito alla raccolta di gioco dei mesi del (quinto) bimestre settembre-ottobre, con scadenza entro il 18 dicembre 2020, siano versate nella misura del 20 per cento e che la restante quota dell'80 per cento potesse essere versata con 6 rate mensili di pari importo, con applicazione di interessi legali, la prima il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno del mese, l'ultima delle quali entro il 30 giugno 2021.

La disposizione del DL 137/2020 ipotizzava, sostanzialmente, la ripresa della raccolta di gioco nelle prime settimane dell'anno. A normativa vigente essa non potrà riprendere (nella migliore ipotesi) che nel mese di aprile, richiedendosi pertanto almeno un bimestre per la ricostituzione di risorse finanziarie adeguate nella filiera in concessione; essa, infatti, nel periodo di integrale sospensione delle attività e dei ricavi è tenuta comunque a sostenere rilevanti costi fissi, larga parte dei quali per il mantenimento delle stesse infrastrutture necessarie all'esercizio delle concessioni.

È pertanto necessario, nello stesso indirizzo normativo della disposizione del DL 137/2020 vigente, proporre i termini di pagamento rateali al mese di luglio, con riquantificazione del sistema di rateazione entro il mese di dicembre 2021, onde non ascrivere all'intervento effetti finanziari, in quanto infraannuale.